Trib. Rimini, decreto 01/11/2022, 3/2022 - G.D. Lorenzo Maria Lico

«Le procedure di specie (una incardinata dalla s.n.c e una dai soci della medesima) devono intendersi reciprocamente collegate e condizionate in quanto l'attivo messo a disposizione dai soci verrà utilizzato per soddisfare sia debiti sociali che quelli personali dei soci, nel rispetto del principio della concorsualità, a fronte del mantenimento sul mercato della s.n.c. da parte dei soci ricorrenti. Inoltre, una parte dei debiti dei soci provengono da fideiussioni da questi ultimi prestate a garanzia di debiti societari e l'omologa dell'accordo presentato dalla S.n.c. comporta l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti per avvenuta esdebitazione della società, con ripercussione anche nei confronti dei soci con riguardo ai debiti sociali» (Massima non ufficiale)

IL GIUDICE DELEGATO

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da [Omissis] e [Omissis] in data 24.3.2022;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 13.5.2022 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, alla assenza di ragioni ostative all'omologazione; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 3 del 2012;

preso atto che nelle more della verifica della approvazione della proposta da parte dei creditori è stata documentata l'avvenuta comunicazione della proposta e della attestazione dell'OCC all'agente della riscossione ed agli Uffici fiscali, ad opera del medesimo attestatore;

rilevato che in data 13.7.2022 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei 10 giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato l'avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione;

rilevato che all'esito della suddetta udienza il Giudice delegato differiva l'udienza di omologa al 5.10.2022 al fine di consentire al creditore [Omissis] (in qualità di cessionario di [Omissis]) di formulare eventuali contestazioni all'omologa dell'accordo, invitando altresì l'O.C.C. a fornire prova delle comunicazioni della relazione sui consensi effettuate via pec agli altri creditori mediante il deposito del relativo file;

rilevato che all'esito dell'udienza del 5.10.2022 si è dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto;

rilevato che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non è stata proposta opposizione da parte di alcuno dei creditori (ferma restando la manifestazione di voto sfavorevole nei confronti dell'accordo espressa da Inps – sede di Rimini in data 7.6.2022, ininfluente ai fini della percentuale di voto e del raggiungimento del consenso);

rilevato che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

Ragionando_weblog

OSSERVA

Ritiene il Giudice che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni, con la precisazione che l'omologazione dello stesso deve ritenersi collegata ad altra procedura di composizione della crisi avviata da [Omissis] S.n.c. (di cui gli odierni ricorrenti sono unici soci), così come omologata da separato provvedimento (r.g. n. 2/2022). Sul punto, come osservato dall'O.C.C., le due procedure devono intendersi reciprocamente collegate e condizionate in quanto l'attivo messo a disposizione da [Omissis] e [Omissis] verrà utilizzato per soddisfare sia debiti sociali che quelli personali dei soci, nel rispetto del principio della concorsualità, a fronte del mantenimento sul mercato dell'azienda [Omissis] S.n.c. da parte degli odierni ricorrenti. Inoltre, una parte dei debiti dei soci provengono da fideiussioni da questi ultimi prestate a garanzia di debiti societari e l'omologa dell'accordo presentato da [Omissis] S.n.c. comporta l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti per avvenuta esdebitazione della società, con ripercussione anche nei confronti dei soci con riguardo ai debiti sociali.

Ciò chiarito, non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali – i quali si sono espressi con l'approvazione espressa o tacita della proposta stessa – nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. n. 3 del 2012. Con riferimento a tale ipotesi, si rileva come la manifestazione di dissenso alla proposta formulata da Inps (sede di Rimini) in data 7.6.2022, ininfluente ai fini della percentuale di voto e di raggiungimento del consenso, si esaurisca in una "riserva" di meglio precisare il corretto ammontare dei crediti vantati nei confronti dei ricorrenti. A tale dichiarazione, tuttavia, successivamente alla comunicazione della relazione sui consensi da parte dell'O.C.C., non seguiva alcuna opposizione né perveniva alcun chiarimento sul quantum prospettato.

Il Giudice è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni di norme imperative.

La valutazione sul punto è positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

Ragionando_weblog

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, nella misura del 64, 27%, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC.

Quest'ultimo ha, inoltre, comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge non sono pervenute contestazioni.

La proposta, volta ad estinguere i debiti personali della famiglia, prevede quattro alternative possibili alla luce della considerazione per cui essa contempla la vendita all'asta di beni immobili di proprietà di [Omissis] (con precisazione che il prezzo base non potrà essere inferiore ad euro 303.000, 00) e di beni immobili di [Omissis] (con prezzo base, nell'ultimo esperimento di vendita, non inferiore ad euro 4.680, 00). Pertanto, la proposta tiene conto dei plurimi valori di realizzo all'esito di almeno sei esperimenti di vendita (con indicazione di quattro differenti importi per l'alienazione di tali beni).

Con riferimento al profilo temporale, la proposta prevede una durata in 5 anni dall'omologa e, in particolare, scandisce tale periodo con la fissazione dei mesi in cui dovranno essere esperiti i tentativi di vendita della massa immobiliare dei ricorrenti (una prima ed una seconda asta nei mesi di settembre e dicembre 2022; una terza ed una quarta asta rispettivamente in marzo e luglio 2023; una quinta asta per novembre 2023 ed infine una sesta asta nel mese di febbraio 2024).

Ciò chiarito, la proposta prevede, quanto a [Omissis] :

- Il pagamento integrale delle prededuzioni, del creditore ipotecario [Omissis] e dei creditori privilegiati, in ciascuna delle quattro alternative prospettate a seconda del prezzo di vendita effettivo dei beni immobili di proprietà di [Omissis] (e quindi indipendentemente da tale ricavo, con la precisazione che il prezzo base d'asta non può scendere al di sotto del valore minimo contemplato nella quarta ipotesi, pari ad euro 303.000, 00);

- Il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 49, 70% nella prima ipotesi di vendita con un prezzo base d'asta fissato in euro 322.658, 00; nella misura del 45, 80% con riferimento alla seconda ipotesi di vendita con prezzo base di euro 315.200, 00; per il 41, 30% nel caso in cui gli immobili venissero venduti ad un importo quantomeno pari a euro 307.320, 00. Con riferimento alla quarta ipotesi, la quale prevede il minor ricavo rispetto alle precedenti alternative e rappresenta la proposta sottoposta al voto dei creditori, dispone il pagamento dei chirografari nella misura del 39, 20% (per una sintesi schematica della proposta con il dettaglio della soddisfazione per ciascun creditore, si rinvia alla pag. 24 della relazione particolareggiata).

La proposta prevede, quanto a [Omissis] :

- Il pagamento integrale delle prededuzioni, ripartite proporzionalmente a carico della massa immobiliare e mobiliare;

- Il pagamento parziale dei creditori privilegiati, nella misura del 7, 424% nella prima ipotesi di vendita dell'immobile per un importo minimo di euro 5.092, 00; nella percentuale del 6, 211% nella seconda ipotesi di vendita con prezzo base d'asta pari ad euro 4.800, 00. Con riferimento alle restanti ipotesi, relative al quinto e sesto esperimento di vendita (che prevedono un ricavo inferiore rispetto alle precedenti alternative, con prezzo base d'asta pari ad euro 4.680, 00), la proposta dispone il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 5, 713% (per una sintesi schematica della proposta con il dettaglio della soddisfazione per ciascun creditore, si rinvia alla pag. 24 della relazione particolareggiata);

- Non prevede il pagamento dei creditori chirografari (credito complessivo euro 16.320, 43), per i quali si contempla una parziale soddisfazione (in concorso con gli altri creditori, ivi inclusi quelli sociali) con riferimento alla devoluzione degli utili prodotti da [Omissis] S.n.c. ed eccedenti euro 18.000, 00 (auspicabilmente incamerati da quest'ultima a decorrere dal 2025 e fino alla fine della durata del piano).

Il Piano conferma le quattro alternative possibili alla luce delle considerazioni già esposte (vendita all'asta, con almeno sei tentativi e quattro ipotesi di prezzo base in relazione al ricavato dalla vendita degli immobili di proprietà dei ricorrenti).

Ciò chiarito, il Piano prevede, quanto a [Omissis] :

- Il soddisfacimento integrale delle prededuzioni, del creditore ipotecario di primo grado [Omissis] (in qualità di cessionario di [Omissis] , per un credito complessivo di euro 77.915, 07) e dei creditori privilegiati nonché il pagamento parziale dei creditori chirografari (nei limiti delle percentuali indicate in proposta a seconda dell'effettivo ricavo ottenuto all'esito della procedura d'asta), mediante il 100% del ricavato della vendita dei beni immobili di proprietà di [Omissis] , siti in [Omissis] , via [Omissis] , oltre che dal 100% del ricavato della vendita del lastrico solare di cui quest'ultima detiene la proprietà al 50% (attivo che sarà distribuito ai creditori al netto di una somma che verrà assegnata ai soci, una volta perfezionata la vendita, al fine di consentire loro di poter far fronte ai bisogni della famiglia fino a quando non verranno loro corrisposte le rispettive pensioni di anzianità. Tale somma viene indicata nel Piano con il termine "Ristoro" e quantificata indicativamente in euro 15.000, 00);

- La possibilità di aumentare la percentuale di soddisfacimento dei creditori mediante gli utili che verranno eventualmente conseguiti da [Omissis] S.n.c. (nel rispetto della par condicio creditorum) a decorrere dall'anno 2025, per tutta la durata di esecuzione dell'accordo ed in quanto eccedenti ad euro 18.000, 00.

Il Piano prevede, quanto a [Omissis] :

- Il soddisfacimento integrale delle prededuzioni e il pagamento parziale dei creditori privilegiati (nei limiti delle percentuali indicate in proposta a seconda dell'effettivo ricavo ottenuto all'esito satisfattivo della procedura d'asta) mediante il 100% del ricavato della vendita dell'immobile sito in [Omissis] , via [Omissis]

7 (ad uso magazzino), nonché con il 100% del ricavato della vendita del motociclo immatricolato il 17.3.1992;

- Nessun pagamento è previsto in favore dei creditori chirografari (credito complessivo euro 16.320, 43), per i quali si ipotizza un'eventuale parziale soddisfazione (nel rispetto della par condicio creditorum) mediante l'utilizzo degli utili prodotti da [Omissis] S.n.c. (eccedenti la somma di euro 18.000, 00 ed auspicalmente incamerati dalla società a decorrere dal 2025 e fino alla fine della durata del piano).

Quanto al profilo temporale, per entrambi i ricorrenti, il Piano prevede che:

- Il pagamento di tutti i creditori è condizionato all'effettiva conclusione delle vendite dei beni immobili di proprietà di [Omissis] e [Omissis] . In particolare, il Piano fissa scadenze mensili con riferimento al periodo in cui dovranno svolgersi le procedure di aggiudicazione: prima e seconda asta rispettivamente nei mesi di settembre e dicembre 2022; terza e quarta asta in marzo e luglio 2023; quinta asta nel mese di novembre 2023 ed infine la sesta asta nel mese di febbraio 2024, con ribassi previsti a decorrere dal terzo esperimento di vendita fino ad un valore minimo di vendita pari ad euro 303.000, 00 quanto agli immobili di [Omissis] e ad euro 4.680, 00 quanto all'immobile di proprietà di [Omissis] . Ciò posto, alla luce della considerazione per cui risulta ormai "spirato" il mese utile previsto per lo svolgimento della prima procedura di aggiudicazione degli immobili de quibus, si precisa come dovrà comunque essere garantito, ai fini dell'esecuzione del Piano, l'espletamento dello stesso numero di tentativi di vendita (due tentativi per ogni importo previsto, con prezzo base d'asta immutato in euro 303.000, 00 ovvero 4.680, 00 a far data dal sesto tentativo di vendita) con le modalità già previste nell'accordo (in altre parole, due tentativi di asta per ogni ipotesi di vendita ad un determinato importo, rideterminato in via graduale, con il rispetto del profilo temporale dei 5 anni decorrente dalla data di omologa quanto al soddisfacimento dei creditori).

Venendo alla valutazione di fattibilità – che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori, si evince che l'accordo è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi;

- l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.

Nel caso di specie, la valutazione di fattibilità non incontra ostacoli particolari, atteso che la concreta eseguibilità del piano si regge sulla vendita all'asta di beni immobili di proprietà dei ricorrenti per importi (ivi comprese le ipotesi più sfavorevoli di vendita

Ragionando_Weblog

per i creditori) congrui ai valori di mercato e pertanto il ricavo si palesa come verosimilmente attuabile.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta dal debitore; possono pertanto esserne recepite le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Per tutte le ragioni esposte, l'accordo proposto dai ricorrenti può essere omologato.

Nulla sulle spese, in ragione dell'esito positivo dell'omologa.

P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [Omissis] e [Omissis] , secondo proposta e piano riportati in motivazione, con la precisazione che non potranno essere proseguite le azioni esecutive individuali in corso e con l'ulteriore precisazione che la presente omologa deve ritenersi collegata e condizionata ad altra procedura di composizione della crisi avviata da [Omissis] S.n.c. (di cui gli odierni ricorrenti sono unici soci), omologata con separato provvedimento;

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese a cura dei ricorrenti;

3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.
Ragionando_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp
Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore
www.lucentiegattonistp.eu - p.i. 02201870413
Ragionando è un prodotto Jusdicere